



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

preso atto della comunicazione pervenuta dal gestore della pubblicità prevista dall'ordinanza di delega che *Twitter* - recentemente trasformato in *X* - non consente, a far data dal 1° gennaio 2024, l'inserimento degli annunci alla pari dei canali *social* dell'eco-sistema Meta, ossia Facebook ed Instagram;

ritenuto, pertanto, per causa di forza maggiore, di dover eliminare dall'ordinanza di vendita tale adempimento pubblicitario, a meno che l'avviso di vendita non sia già stato pubblicato in data antecedente al 31.12.23 sulla predetta piattaforma *Twitter*,

visto l'art. 487 cod. proc. civ.

P.Q.M.

- modifica l'ordinanza di delega della vendita rispetto alle forme pubblicitarie previste dall'art. 490, terzo comma, cod. proc. civ. espungendo ogni riferimento alla piattaforma *Twitter* ove un estratto dell'avviso di vendita non sia già stato pubblicato sulla predetta piattaforma entro la data del 31.12.23;
- onera il professionista delegato di dare pubblicità al presente provvedimento nelle medesime forme dell'ordinanza di delega stessa.

Verona, 24 gennaio 2024

Si comunichi.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

PAOLA SALMASO

*Paola Salmaso*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Verona, 25 GEN. 2024



Il Cancelliere Esperto  
*Tiziana NEGRO*